



Provincia di Benevento

OGGETTO:	“Approvazione Bilancio consolidato della Provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024.”
----------	--

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 101 del 19/09/2025

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato e Gestione Economico Stipendiale del Personale

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato;
- l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i. disciplina la materia del Bilancio Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014, in sostituzione del precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo;
- gli artt. 19-23 DPCM 28/12/2011 regolano l’impostazione e la predisposizione del Bilancio Consolidato degli Enti Locali;
- il DM 11 agosto 2017 art. 2, ha apportato significative modifiche all’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 in materia di Bilancio Consolidato, introducendo nuovi parametri per la definizione delle società da includere nello stesso;
- il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;

Richiamati, i seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

- l’art. 1, commi 2, lett b i quali definiscono “*organismi strumentali*” di regioni ed enti locali le “*loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

- l’art. 11-ter, comma 1, il quale definisce gli “*enti strumentali controllati*” di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l’ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
- l’art. 11-ter, comma 2, il quale definisce gli “*enti strumentali partecipati*” costituiti dagli enti pubblici o privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni previste di cui al punto sopra;
- l’art. 11-quater, il quale definisce “*controllate*” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha il possesso, diretto o indiretto (anche sulla scorta di patti parasociali), della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
- l’art. 11-quinquies, il quale definisce “*partecipate*” le società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 3);

Tenuto conto che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:

- *predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;*
- *composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione;*
- *riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*
- *predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;*
- *approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento"; fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari ai fini del consolidamento entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità.*

Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede che vengano individuati, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

1) il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)**, Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. 11 agosto 2017, dal D.M. 1 marzo 2019 e dal D.M. del 1° settembre 2021:

- **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle

sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti

presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

b) L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, considerando che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici); in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. *Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

A decorrere dall'esercizio 2018 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

Visto che i bilanci dei quattro organismi partecipati inseriti nel gruppo di consolidamento sono stati approvati con deliberazioni delle rispettive Assemblee dei soci;

Considerato che:

con Deliberazione n. 23 del 14.04.2025, il Consiglio Provinciale provvedeva all'approvazione definitiva del Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2024"

in ossequio alla normativa innanzi richiamata, con Delibera del Presidente n. 252 del 11.09.2025 si è provveduto alla definizione del Gruppo Pubblica Amministrazione e dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2024, per come di seguito riepilogato:

N°	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	SAMTE SRL	società pubblica controllata	100,00%
2	SANNIO EUROPA SCARL	società pubblica controllata	100,00%
3	A.S. ASEA	società pubblica controllata	100,00%
4	CONSORZIO ASI	ente strumentale partecipato	40,00%

sulla base della documentazione fornita dagli organismi ricompresi nell'area di consolidamento per come innanzi rappresentata, è stato elaborato lo schema di bilancio consolidato unitamente alla relativa relazione sulla gestione ed alla nota integrative con riferimento all'esercizio 2024, posti in allegato alla presente ALL. 1) e 2);

Resi sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito allo schema di Bilancio Consolidato anno 2021, posto in allegato al presente provvedimento (ALL. 3);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la Legge 56/2014 art. 1 comma 55;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Rendiconto 2021;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare**, nelle sue risultanze, lo schema di bilancio consolidato, unitamente alla relativa relazione sulla gestione ed alla nota integrativa inerente all'esercizio 2024, posti in allegato alla presente, rispettivamente ALL. 1) e 2);
2. **di trasmettere** il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;
3. **di pubblicare** sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al

bilancio consolidato anno 2021 con i relativi allegati;

4. **di trasmettere**, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio consolidato anno 2024 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP);
5. **di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co. 4, del d.lgs.vo 267/2000.

Benevento, lì 19/09/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Armando Mongiovì

Il Responsabile del Servizio

Dott. Armando Mongiovì